

Polizza Vita

Tariffe 75A0-76A0-77A0-79A0-71A0-75A1-76A1-77A1-79A1-71A1
75A2-76A2-77A2-79A2-71A2-75AS-76AS-77AS-79AS-71AS

Contratto di assicurazione collettiva di rendita immediata
a premio unico:

- vitalizia rivalutabile
- certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia rivalutabile
- vitalizia reversibile rivalutabile
- vitalizia con controassicurazione rivalutabile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Comprehensive di Regolamento

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO. PRESTAZIONI ASSICURATE

L'Assicurazione collettiva, di seguito "contratto", ha per oggetto l'assicurazione di rendita immediata vitalizia rivalutabile a premio unico sulla testa degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso, tramite invio di una richiesta di prestazione.

Il Fondo Pensione, in qualità di Contraente, può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui sopra, sia erogata una delle altre tipologie di rendita di seguito elencate:

- rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, con rivalutazione annuale delle prestazioni
- rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale, a favore di una o più persone (reversionari) fino a che l'ultimo reversionario è in vita, con rivalutazione annuale delle prestazioni
- rendita immediata vitalizia con controassicurazione, con rivalutazione annuale delle prestazioni.

L'importo iniziale di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla Società, al netto di eventuali imposte, il tasso di conversione in rendita corrispondente alla tariffa prescelta, alla rateazione della rendita, all'età e al sesso dell'Assicurato. Nella determinazione della rendita iniziale si terrà inoltre conto della data di pagamento del premio, secondo quanto previsto al successivo Art. 9.

In caso di rendita reversibile, si terrà inoltre conto dell'età e del sesso del/i reversionario/i, nonché della percentuale di reversibilità, che potrà essere compresa tra 50% e 100% (le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10).

Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della singola posizione, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

La tipologia di rendita, la tariffa da utilizzare con il relativo tasso tecnico (a scelta tra 0%, 1%, 2% o 2,5%), la rateazione della rendita, nonché i reversionari e la percentuale di reversibilità nel caso di rendita immediata reversibile, stabiliti all'inserimento in assicurazione, non possono essere modificati durante il godimento della rendita.

La rendita iniziale si rivaluta ad ogni ricorrenza annua della rendita in base al rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA secondo quanto previsto nella Clausola di rivalutazione di cui all'Art. 14 delle presenti Condizioni.

In caso di rendita immediata vitalizia con controassicurazione, a seguito del decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento di una somma pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi:

- il premio versato per la posizione individuale moltiplicato per il rapporto tra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale;
- la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.

ART. 2 LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna rendita verrà corrisposta, a condizione che sia stato versato il relativo premio, in rate posticipate in base alla rateazione prescelta: annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

Qualora l'importo della rendita annua sia inferiore all'importo dell'assegno sociale, è ammessa la rateazione su base annua e semestrale.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI

La data di decorrenza di ciascuna posizione assicurativa è il primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, a condizione che il relativo premio sia stato versato entro 180 giorni dalla data di decorrenza stessa e previo invio da parte del Fondo Pensione della richiesta di prestazione.

In caso di versamento del premio da parte del Contraente oltre il termine di 180 giorni, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

La durata di ciascuna posizione individuale assicurata è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola posizione e quella del decesso dell'Assicurato, o dell'ultimo reversionario superstite in caso di rendita reversibile.

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato, con un minimo di 5 o 10 anni.

ART. 4 BENEFICIARI

Beneficiario della prestazione erogata in forma di

rendita è sempre l'Assicurato .

In caso di rendita certa 5 o 10 anni ovvero di rendita con controassicurazione, l'Assicurato può designare uno o più Beneficiari a cui saranno erogate le prestazioni in caso di suo decesso .

La designazione dei Beneficiari può essere fatta dall'Assicurato al momento della richiesta di prestazione; è revocabile o modificabile fino a che l'Assicurato stesso è in vita con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento.

La designazione non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- se l'Assicurato ha rinunciato al potere di revoca ed il Beneficiario ha accettato il beneficio con dichiarazioni scritte alla Società (c.d. beneficio accettato);
- dagli eredi dopo la morte dell'Assicurato;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto nel contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

Nell'ipotesi di premorienza, rispetto all'Assicurato, del Beneficiario designato ed in assenza di una successiva modifica di designazione, le prestazioni, in caso di morte dell'Assicurato, saranno erogate a favore degli eredi del Beneficiario designato.

ART. 5 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente cura la consegna all'Assicurato del Fascicolo Informativo.

Il Contraente, all'atto dell'inserimento di ciascun Assicurato in contratto, si impegna ad inviare alla Società una richiesta di prestazione con cui comunica anche i dati relativi all'Assicurato, agli eventuali reversionari e all'eventuale percentuale di reversibilità, all'eventuale beneficiario (in caso di rendita con controassicurazione, o di rendita certa 5 o 10 anni), alla tariffa prescelta, alla rateazione della rendita.

Il Contraente raccoglie queste informazioni dall'Assicurato, unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo che le informazioni fornite sono esatte e complete.

L'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato o del/i reversionario/i comporta la rettifica dell'importo della rendita.

ART. 6 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso nel momento in cui è stato sottoscritto da entrambe le parti.

La data di decorrenza del contratto è quella indicata nel contratto stesso.

Il presente contratto ha durata di 10 anni ed è rinnovato tacitamente per un uguale periodo, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A/R.

In caso di mancato rinnovo, le rendite in corso di erogazione alla data di scadenza del contratto, restano in vigore alle condizioni previste dalla convenzione.

ART. 7 DIRITTO DI RECESSO

Il Fondo Pensione può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite invio di lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal presente contratto.

Qualora, nel corso della durata del presente contratto, si verificano delle vicende tali da incidere sulle condizioni di ammissibilità di cui al Bando allegato alla Convenzione, il termine di 6 mesi è ridotto a 30 giorni.

In tale ipotesi, limitatamente alle rendite in corso di erogazione, il Contraente si riserva di richiedere il trasferimento della riserva matematica a premi puri ad altra compagnia di assicurazione.

ART. 8 PREMI

La Società si impegna a corrispondere le prestazioni oggetto del presente contratto a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.

La Società, previo ricevimento della richiesta di prestazione al precedente Art. 5, rilascerà una quietanza al Contraente e all'Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l'importo della prestazione assicurata.

Il caricamento complessivo applicato sul premio è pari allo 0,40%.

ART. 9 PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale all'atto dell'inserimento in assicurazione e del trasferimento dei dati di cui al precedente Art. 5.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla Società, con data pari all'ultimo giorno del mese che precede la data di decorrenza della singola posizione assicurata.

In caso di versamento del premio da parte del Contraente oltre la data di decorrenza della

singola posizione individuale e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa:

- a) ai fini della determinazione della rendita iniziale, il premio versato sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- b) ciascuna delle rate di rendita non corrisposte tra la decorrenza della rendita stessa e quella di pagamento del premio sarà rivalutata degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- c) il calcolo degli interessi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà effettuato utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e in funzione della percentuale di rivalutazione che sarebbe utilizzata se, nello stesso mese di corresponsione del premio, dovesse essere rivalutata una rendita.

In caso di versamento del premio da parte del Contraente oltre il termine di 180 giorni, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

In caso di decesso dell'Assicurato dopo la richiesta della prestazione ma prima del versamento del premio, nulla è dovuto alla Compagnia.

ART. 10 RISCATTO

Le rendite oggetto del presente contratto non ammettono valore di riscatto.

ART. 11 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per l'erogazione delle rendite devono essere presentate alla Società, insieme alla richiesta di prestazione di cui al precedente Art. 5, fotocopia di un documento d'identità valido e relativo codice fiscale dell'Assicurato.

Inoltre, ad ogni ricorrenza annua della rendita, dovrà essere consegnato alla Società il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o dell'eventuale/i reversionario/i.

La Società esegue il pagamento di ogni rata di rendita il primo giorno del mese successivo corrispondente alla rateazione prevista, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte

dell'Assicurato, o dell'ultimo reversionario superstite in caso di rendita reversibile.

Nel caso di rendita certa 5 o 10 anni, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.

Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, devono essere restituite alla Società.

Per il pagamento della controassicurazione (in caso di rendita con controassicurazione) a seguito di decesso dell'Assicurato, devono essere presentati i seguenti documenti:

- domanda di liquidazione compilata e sottoscritta dall'avente diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Società, nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda completa di tutti i dati identificativi;
- fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- testamento in copia autentica se esiste. In caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio);
- copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone del reimpiego delle somme, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge italiana, a partire dal termine

stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società.

ART. 12 TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

ART. 14 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - GESTIONE SPECIALE VITATTIVA

Per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la Clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall'Assicurato all'atto di richiesta di prestazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 2,50%

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.

A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.

Per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.

La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.

La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.

La percentuale di rivalutazione si ottiene

scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 2,50%) già conteggiato nel calcolo della rendita.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 2,00%

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.

A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.

Per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.

La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.

La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 2,00%) già conteggiato nel calcolo della rendita.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 1,00%

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.

A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.

Per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.

La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.

La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 1,00%) già conteggiato nel calcolo della rendita.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari a 0,00%

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.

A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.

Per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.

La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.

La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.

La percentuale di rivalutazione è pari al tasso di rivalutazione.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).

GESTIONE SPECIALE VITATTIVA – REGOLAMENTO

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale VITATTIVA” ed indicata nel seguito con la sigla “VITATTIVA”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “VITATTIVA”.

La Gestione della “VITATTIVA” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La Gestione della “VITATTIVA” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “VITATTIVA”, ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività poste a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il tasso annuo di rendimento finanziario della “VITATTIVA” per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato

finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della “VITATTIVA” stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “VITATTIVA” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “Gestione VITATTIVA” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della “VITATTIVA” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “VITATTIVA”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “VITATTIVA” ai fini della determinazione del rendimento annuo della “VITATTIVA” ed in relazione alla certificazione.

Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.